

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
775/2016/R/GAS

AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER IL TRIENNIO 2017-2019.
APPROVAZIONE DELLA RTDG PER IL TRIENNIO 2017-2019

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: *Regolamento gare*);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- le Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi come riportate nell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Direttive smart meter gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con deliberazione dell’Autorità, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 280/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 296/2015/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 68/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 704/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 704/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione 4 novembre 2016, 629/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 629/2016/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- la RTDG prevede che alcuni parametri rilevanti ai fini della determinazione del costo riconosciuto siano rivisti al termine del primo triennio (2014-2016), per la successiva applicazione nel triennio successivo e che la revisione di tali parametri sia oggetto di uno specifico procedimento;
- in attuazione di quanto previsto dalla RTDG, l’Autorità con la deliberazione 68/2016/R/GAS ha avviato un procedimento per l’aggiornamento *infra*-periodo della RTDG;
- secondo quanto indicato nell’articolo 1 della deliberazione 68/2016/R/GAS, il procedimento per l’aggiornamento *infra*-periodo della RTDG ha per oggetto:
 - a) la definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, ai fini della loro applicazione a valere dall’1 gennaio 2017;
 - b) la revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, ai fini della sua applicazione a valere dall’1 gennaio 2017;

- c) la determinazione delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, ai fini della loro applicazione a partire dall'anno 2017;
- d) la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura, espressi in euro/gruppo di misura, per gli investimenti successivi al 2016, rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio della distribuzione del gas, a partire dall'anno tariffe 2018;
- nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in relazione a tali tematiche e alle modalità di riconoscimento dei costi per la messa in servizio di gruppi di misura di classe G4 e G6 per l'anno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- in linea generale, in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato indicato che, ai fini dell'aggiornamento su base triennale del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi, si tenga conto degli esiti della gare per l'assegnazione degli ambiti;
 - come evidenziato nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, in esito alle proroghe dei termini originariamente previsti dal *Regolamento gare*, in relazione ai quali era ipotizzabile che i primi bandi di gara sarebbero stati pubblicati già nel corso dell'anno 2012, a tutt'oggi non è ancora giunto a termine alcun affidamento del servizio su base d'ambito e, di conseguenza, non è stato possibile verificare l'efficacia delle gare quale strumento per l'estrazione di *extra*-profitti, prospettata da alcuni soggetti durante la fase di consultazione nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 44/2012/R/GAS;
 - l'Autorità ha condotto un'analisi dell'evoluzione negli anni dei costi dichiarati dalle imprese nei rendiconti annuali separati, potendo prendere in considerazione esclusivamente dati relativi a gestioni del servizio su base comunale o sovra-comunale.

CONSIDERATO CHE:

- in particolare, in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi per la gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione di gas naturale:

- per il quarto periodo di regolazione del servizio di distribuzione del gas l’Autorità ha definito, con riferimento alle “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali, livelli di partenza delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione del gas naturale differenziati in funzione della classe dimensionale di appartenenza delle imprese (grandi, medie e piccole) e della densità della clientela servita (alta, media e bassa);
- i costi operativi riconosciuti con riferimento alle gestioni per ambito sono determinati sulla base dei costi operativi riconosciuti alle “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali e sono differenziati per tipologia di ambito (ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna e ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna) oltre che per densità di clientela servita (alta, media e bassa);
- con riferimento alle “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali, in continuità con l’approccio seguito nel precedente periodo e tenuto conto della differenziazione in funzione della classe dimensionale di appartenenza delle imprese, l’Autorità ha definito obiettivi di recupero programmato di produttività per il periodo 2014-2016, differenziati tra imprese grandi e imprese medio-piccole, in modo tale da proseguire, anche nel corso del quarto periodo regolatorio, un progressivo riallineamento dei costi di produzione del servizio, nell’ottica di favorire, pur in una logica di gradualità, uno sviluppo efficiente del settore;
- i tassi di recupero di produttività sono stati fissati, in generale, con l’obiettivo di riassorbire nel corso del quarto periodo di regolazione, quindi entro il 2019, i recuperi di efficienza già conseguiti nel terzo periodo di regolazione; in particolare, i tassi di recupero di produttività sono stati definiti:
 - per le imprese di grande dimensione, con l’obiettivo di riassorbire i recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione al termine del quarto periodo regolatorio (2019);
 - per le imprese di media dimensione, con l’obiettivo che alla fine del quarto periodo di regolazione il costo unitario riconosciuto per tali imprese si collochi a un livello intermedio tra i costi effettivi del 2011, aggiornati per l’inflazione, calcolati rispettivamente per le imprese di grande dimensione e per le imprese di media dimensione;
 - per le imprese di piccola dimensione, pari al tasso di recupero delle imprese di media dimensione, in ragione dell’esigenza di prevedere percorsi di efficientamento sostenibili;
- su tali basi, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi per la gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione con riferimento alle gestioni comunali e sovracomunali, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all’anno 2016, è stato fissato:
 - per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%;
 - per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale

- oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%;
- per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, pari all'1,7%;
- dalle analisi volte a confrontare i recuperi di produttività effettivi negli anni 2012-2015 con i recuperi di produttività obiettivo fissati dal regolatore nello stesso periodo, i cui esiti sono stati riportati nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, è emerso che le imprese del comparto sono riuscite a “superare” la previsione di riduzione dei costi del regolatore, con differenziali crescenti al decrescere della dimensione delle imprese;
 - alla luce delle analisi di cui al precedente alinea, nel medesimo documento per la consultazione 629/2016/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di rivedere i *target* di recupero di produttività per il secondo triennio del quarto periodo di regolazione e di definire, di conseguenza, l’*X-factor* per le imprese di grandi dimensioni in un *range* compreso tra 1,8% e 2,0%, e per le imprese di dimensioni medie e piccole in un *range* compreso tra 2,7% e 3,3%;
 - nell’ambito della consultazione è stato osservato da diversi soggetti che tali ipotesi andrebbero contro quanto indicato nelle sentenze del TAR Lombardia 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010, così come confermate dalla sentenza del Consiglio di Stato 2521 del 2012, secondo cui i tassi di recupero di produttività dovrebbero essere decrescenti all’interno del periodo regolatorio;
 - in generale, tutti gli operatori hanno segnalato possibili criticità connesse all’adeguamento in aumento dell’*X-factor* per il servizio di distribuzione, sia sostenendo che sarebbe già stato richiesto alle imprese di distribuzione un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi, con un obiettivo di recupero di produttività medio di settore nei primi tre periodi di regolazione pari a circa il 50%, sia segnalando che una riduzione dei costi riconosciuti non apparirebbe opportuna nella prospettiva delle gare d’ambito; un soggetto ha sostenuto che un aumento dell’*X-factor infra-periodo* romperebbe il patto regolatorio.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi per la gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale:
 - l’articolo 11, comma 1, della RTDG prevede che il tasso di riduzione annuale sia fissato pari a 0% per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all’anno 2016;
 - come evidenziato nella relazione AIR relativa alla deliberazione 573/2013/R/GAS, l’Autorità, al fine di fissare gli obiettivi di recupero di produttività per le imprese che distribuiscono gas diversi, in assenza di dati

desumibili dai rendiconti annuali separati riferiti alla sola attività di distribuzione, ha fatto riferimento alle imprese di dimensione inferiore a 10.000 punti di riconsegna che distribuiscono gas naturale;

- sulla base delle analisi condotte, come illustrate nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, l'Autorità ha espresso l'orientamento di rivedere gli obiettivi di recupero di produttività rispetto al primo triennio del quarto periodo di regolazione, ipotizzando di prevedere valori in un *range* compreso tra 0,2% e 0,8%, in linea con l'incremento ipotizzato dell'*X-factor* per le imprese di dimensioni medio-piccole che distribuiscono gas naturale;
- nell'ambito della consultazione, in relazione a tale ipotesi, diversi soggetti hanno manifestato contrarietà sulla base di motivazioni analoghe a quelle evidenziate con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale, segnalando, inoltre, presunte peculiarità tecnico-economiche della distribuzione di gas diversi che impedirebbero di ridurre i costi del servizio rispetto ai livelli in base ai quali sono stati definiti i corrispettivi tariffari.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di misura:
 - sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della RTDG, il tasso da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, è fissato pari a 0%;
 - nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, sulla base delle analisi condotte, l'Autorità, con riferimento al servizio di misura, ha espresso i seguenti orientamenti:
 - di non modificare gli obiettivi di recupero di produttività per le attività di raccolta, validazione e registrazione dei dati, fissati pari a 0% nel primo triennio del quarto periodo di regolazione, al fine di non depotenziare la spinta a investire in sistemi di *smart metering*;
 - di non modificare il *target* di recupero di produttività previsto per le attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura nel secondo triennio del quarto periodo di regolazione, procedendo ad approfondimenti in relazione alle modalità di compilazione dei rendiconti annuali separati, sia al fine di analizzare i possibili effetti sugli andamenti dei costi operativi che l'adozione di diverse logiche di capitalizzazione dei costi da parte delle imprese può avere prodotto nel tempo, sia al fine di meglio analizzare gli andamenti dei costi relativi alle verifiche dei gruppi di misura;
 - i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno ritenuto condivisibile l'orientamento dell'Autorità, anche se hanno segnalato l'esigenza di seguire l'evoluzione dei costi operativi di installazione, manutenzione e raccolta in relazione allo sviluppo dei sistemi di *smart*

- metering*, ipotizzando di prevedere riconoscimenti specifici per i punti di riconsegna equipaggiati con *smart meter*;
- in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi del servizio di commercializzazione:
 - sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della RTDG, il tasso da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, è fissato pari a 0%;
 - dalle analisi condotte, i cui esiti sono stati riportati nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, i costi operativi effettivi per il servizio di commercializzazione hanno mostrato un aumento significativo nel periodo 2011-2015 (circa +14% a prezzi costanti);
 - alla luce di tali analisi, nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS l'Autorità ha valutato l'ipotesi di aumentare il costo unitario riconosciuto per il servizio di commercializzazione per l'anno 2017 e di prevedere un *X-factor* pari a 0% per gli aggiornamenti tariffari per gli anni 2018 e 2019; in alternativa, l'Autorità ha ipotizzato di introdurre un *X-factor* negativo, in modo da aumentare il livello del costo unitario riconosciuto, in un *range* tra -1,0% e -2,0%, da applicare agli aggiornamenti degli anni 2017, 2018 e 2019;
 - in generale, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno mostrato una preferenza per la prima delle due soluzioni ipotizzate dall'Autorità, che consiste nell'adeguamento del livello del costo unitario riconosciuto per il 2017.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$:
 - l'articolo 15, comma 1, della RTDG prevede che i costi unitari riconosciuti relativi alle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive smart meter gas* siano maggiorati mediante l'applicazione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche;
 - la componente $t(ins)_{t,v}^{ope,v}$ della tariffa di riferimento, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), della RTDG, destinata alla copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive smart meter gas*, riflette la maggiorazione di cui al precedente alinea;
 - il valore iniziale della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ per l'anno 2014 è stato fissato pari a 60,00 euro, sulla base di stime dei costi di verifica dei misuratori, tenuto conto dei costi richiesti dalle Camere di Commercio;
 - l'articolo 15, comma 3, della RTDG prevede che per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016 il valore della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ sia aggiornato applicando il tasso di variazione medio annuo,

riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

- l'articolo 15, comma 4, della RTDG prevede che la componente $\Delta CVER_{unit,t}$ sia soggetta a una revisione entro il 30 novembre 2016, ai fini della sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
- come illustrato nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, l'Autorità ha confrontato i costi rilevati dalle imprese nei rendiconti annuali separati nel comparto dell'attività di misura *i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)* negli anni 2014 e 2015 con i ricavi ammessi come determinati applicando la componente $\Delta CVER_{unit,t}$; dal confronto è emerso, in generale, un valore dei ricavi ammessi significativamente superiore ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese;
- nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS l'Autorità ha evidenziato la necessità di analizzare le cause di tale squilibrio, avviando una specifica raccolta dati tra le imprese distributrici;
- nel medesimo documento l'Autorità ha espresso l'orientamento di valutare una modifica dell'attuale meccanismo di riconoscimento dei costi relativo alle verifiche metrologiche, prevedendo il riconoscimento di un costo *standard* per verifica applicato al numero effettivo di verifiche eseguite dalle imprese;
- nell'ambito della consultazione un soggetto ha indicato che il costo relativo alle verifiche metrologiche per punto di riconsegna attrezzato con misuratori di classe superiore a G6 sarebbe pari a 50 euro, evidenziando, al contempo, che i costi operativi relativi alle attività di installazione e manutenzione sarebbero però superiori rispetto a quelli ad oggi riconosciuti; un altro soggetto ha invece sostenuto che, in attesa di una riforma dei criteri di riconoscimento, l'attuale livello di 60 euro sarebbe da considerarsi adeguato nel periodo transitorio;
- alcuni soggetti hanno evidenziato l'esigenza di gestire in parallelo alla revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ una revisione delle componenti a copertura dei costi operativi relativi agli *smart meter*;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso l'ipotesi di svolgere opportuni approfondimenti, anche mediante specifiche raccolte dati, come prospettato dall'Autorità;
- un soggetto si è espresso a favore dell'ipotesi di riconoscimento dei costi in funzione delle verifiche effettive, ma ha evidenziato la necessità di differenziare i corrispettivi unitari per tipologia e per calibro dell'apparecchiatura.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 1, della RTDG prevede che, a decorrere dall'anno 2014, l'Autorità definisca e pubblichi entro il 15 dicembre di ciascun anno, tra gli altri, i seguenti valori:
 - le componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relative al servizio di distribuzione;
 - le componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relative al servizio di misura del gas naturale;
 - la tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa *TVD* relativi al servizio di distribuzione, riportate nelle Tabelle 4 e 5 della RTDG:
 - l'articolo 47 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ e $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$ della tariffa di riferimento *TVD*, relativa al servizio di distribuzione, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 11, comma 1, della RTDG per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 19 della RTDG, per le gestioni d'ambito;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 - l'articolo 49, della RTDG, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della componente $t(dis)^{avv}$ a copertura dei costi operativi nelle località in avviamento, riportata nella Tabella 5 della RTDG, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 - l'articolo 52, della RTDG, prevede che l'aggiornamento della componente $t(cen)_t^{cap}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati, riportata nella Tabella 5 della RTDG, sia effettuato in funzione del tasso di variazione medio annuo

- del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- in relazione all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi della tariffa TVM, relativa al servizio di misura, riportate nella Tabella 5 della RTDG:
 - l'articolo 50 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti $t(ins)_t^{ope,b}$ e $t(rac)_t^{ope}$, a copertura dei costi operativi del servizio di misura, si applichino:
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 11, comma 2, della RTDG;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 - l'articolo 51 della RTDG prevede che l'aggiornamento annuale della quota parte della componente $t(ins)_t^{ope,v}$ a copertura dei costi operativi di base, riportata nella Tabella 5 della RTDG, sia effettuato applicando le regole previste dall'articolo 50 della RTDG per la componente $t(ins)_t^{ope,b}$;
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat è risultato pari a -0,12%;
 - il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat è pari a 0,30%.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$ a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori:
 - sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura è composta, tra le altre, dalla componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, e dalla componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori, che trovano applicazione limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016;
 - l'articolo 29, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno 2017, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei

costi dei concentratori trovino applicazione le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna;

- nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato indicato come opportuno che i costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti, per punto di riconsegna, sulla base di criteri *output-based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che abbiano adottato soluzioni di tipo *make*;
- l'Autorità nei mesi di aprile-giugno 2016 ha organizzato una raccolta dati relativa ai costi di telelettura/telegestione e ai costi dei concentratori con riferimento agli anni 2010-2020, richiedendo alle imprese di comunicare dati a consuntivo fino all'anno 2015 e dati previsionali per gli anni successivi;
- sulla base dei dati trasmessi in relazione a 196 imprese distributrici, che rappresentano più del 97% dei punti di riconsegna totali, sono state effettuate analisi volte a:
 - comparare i costi delle soluzioni *make* e i costi delle soluzioni *buy* riportati dalle imprese nella raccolta dati, verificando che i costi delle soluzioni *make* non siano sproporzionati rispetto a quelli delle soluzioni *buy*;
 - individuare una frontiera efficiente o quasi-efficiente per i costi delle soluzioni *make* o miste;
- dall'esame dei dati riportati dalle imprese è emerso che i costi delle imprese che hanno adottato soluzioni *make* e miste risultano mediamente inferiori ai costi sostenuti dalle imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy*;
- nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS l'Autorità, considerato che tra le imprese che hanno adottato soluzioni *make* si sono evidenziate due distinte soluzioni tecnologiche - una basata su comunicazioni punto a punto senza utilizzo di concentratori e una fondata invece sull'utilizzo dei concentratori - ha espresso l'orientamento, al fine di garantire la neutralità tra tecnologie, di valutare la possibilità di introdurre un'unica componente, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura sia dei costi centralizzati di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori;
- in base alle analisi svolte, l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che nel loro insieme le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$ siano fissate pari ad un valore compreso tra 2,30 e 2,70 euro per punto di riconsegna;
- nell'ambito della consultazione è stata manifestata l'esigenza di verificare in modo puntuale il livello di affidabilità e di comparabilità dei dati riportati nei questionari;
- sul piano del metodo di riconoscimento dei costi ipotizzato nella consultazione, alcuni soggetti hanno ritenuto preferibile il mantenimento del criterio del costo storico rivalutato per la valutazione degli investimenti in sistemi di telegestione e concentratori nel secondo triennio del quarto periodo regolatorio, rinviando a periodi successivi l'adozione di logiche incentivanti di riconoscimento dei costi;

- due soggetti hanno evidenziato criticità rispetto all'impostazione generale prospettata dall'Autorità per la copertura dei costi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, che penalizzerebbe sia le scelte *buy* sia gli operatori di piccole dimensioni;
- alcuni soggetti si sono dichiarati contrari all'ipotesi di accorpate in un'unica componente i corrispettivi a copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori;
- alcuni soggetti hanno poi evidenziato la necessità di garantire un'adeguata copertura dei costi relativi agli investimenti in sistemi centrali di telegestione realizzati prima del 2016;
- alcuni soggetti non hanno ritenuto congrui i livelli dei costi unitari riconosciuti come prospettati nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, della deliberazione 704/2016/R/GAS, ha previsto che l'Autorità, con provvedimento da adottarsi entro il mese di ottobre 2017, definisca il prezzario e il relativo metodo di riferimento per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, ai fini dell'applicazione a partire dagli investimenti del 2018;
- in relazione alla definizione dei costi *standard*, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, da applicare per il riconoscimento degli investimenti realizzati a partire dal 2017, relativi a gruppi di misura elettronici delle classi G4 e G6, nelle tariffe degli anni 2018 e 2019:
 - nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS l'Autorità, sulla base delle evidenze disponibili e delle analisi svolte, ha ipotizzato che il livello del costo *standard* per l'anno 2017 possa essere fissato in un *range* compreso tra 125 e 135 euro/gdm per i gruppi di misura G4 e tra 160 e 170 euro/gdm per i gruppi di misura di calibro G6;
 - nell'ambito della consultazione sono stati indicati sia valori compresi nei *range* individuati dall'Autorità, sia valori superiori a tali *range*;
- nella parte di motivazione della deliberazione 68/2016/R/GAS, in ragione dell'esigenza di certezza del quadro regolatorio per la realizzazione degli investimenti previsti per lo sviluppo dello *smart meter* gas, è stato ritenuto opportuno prevedere che la valorizzazione, ai fini regolatori, degli investimenti realizzati negli anni 2015 e 2016 sia effettuata sulla base dei costi *standard* già fissati con riferimento all'anno 2014;
- i valori unitari della penale per mancata installazione dei gruppi di misura riportati nella Tabella 9 della RTDG sono riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi per la messa in servizio di gruppi di misura di classe G4 e G6 per l'anno 2016:
 - nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, con riferimento agli investimenti relativi all'anno 2016, in ragione dell'esigenza di garantire la certezza del quadro regolatorio, l'Autorità ha espresso l'orientamento di prorogare di un ulteriore anno il regime già definito per gli investimenti del triennio 2013-2015, che si sostanzia nel riconoscimento dei costi effettivi sostenuti dalle imprese nei limiti del 150% del costo *standard*;
 - tale ipotesi è stata sostanzialmente condivisa dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione;
 - due soggetti hanno proposto, al fine di non penalizzare le imprese che nel corso del 2016 hanno rivisto i propri piani di installazione degli *smart meter* cercando di introdurre ulteriori efficienze rispetto a quelle già in corso di implementazione, di prevedere la possibilità per le singole imprese di optare per una *early adoption*, già dal 2016, del costo *standard* previsto per il 2017, abbinato ai meccanismi di *sharing* dei differenziali di costo;
 - l'ipotesi di prevedere un'opzione di *early adoption* per l'anno 2016 prospettata da alcuni soggetti nell'ambito della consultazione porterebbe a un aggravio certo degli oneri per i clienti finali, in quanto, essendo la scelta delle imprese effettuata a posteriori, non può più produrre l'effetto di indurre e premiare l'efficienza dell'operatore, ma si sostanzierebbe semplicemente nell'opportunità data a ciascuna impresa di optare per l'una o per l'altra soluzione in funzione del livello di costo effettivamente sostenuto, a proprio esclusivo vantaggio.

CONSIDERATO CHE:

- nella parte di motivazione della deliberazione 296/2015/R/COM, con la quale sono state adottate disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas, l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare a futuri provvedimenti, nell'ambito della regolazione tariffaria, le valutazioni necessarie al riconoscimento di costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione.

RITENUTO CHE:

- in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi per la gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione di gas naturale:
 - sia opportuno confermare i tassi di riduzione annuale fissati per gli aggiornamenti degli anni 2015 e 2016 anche per gli aggiornamenti tariffari

- degli anni 2017, 2018 e 2019, in ragione dell'esigenza di dare stabilità e certezza al quadro regolatorio nella prospettiva delle gare d'ambito;
- in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi per la gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale:
 - sia opportuno, in coerenza con quanto previsto per il servizio di distribuzione del gas naturale, confermare i tassi di riduzione annuale fissati per gli aggiornamenti degli anni 2015 e 2016 anche per gli aggiornamenti tariffari degli anni 2017, 2018 e 2019;
 - in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di misura, sia opportuno:
 - dare seguito alle ipotesi illustrate nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS e, in particolare, confermare gli obiettivi di recupero di produttività per le attività di raccolta, validazione e registrazione dei dati, fissati pari a 0% nel primo triennio del quarto periodo di regolazione;
 - non modificare il *target* di recupero di produttività previsto per le attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura nel primo triennio del quarto periodo di regolazione, pari a 0%, avviando al contempo un monitoraggio dei costi sostenuti dalle imprese per verificare gli impatti derivanti dallo sviluppo dei programmi di messa in servizio degli *smart meter*;
 - in relazione alla definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi del servizio di commercializzazione:
 - sia opportuno optare per la prima delle due ipotesi illustrate in consultazione, procedendo a una ridefinizione in aumento del costo unitario riconosciuto per il servizio di commercializzazione, in linea con i costi effettivi delle imprese sulla base dei dati riportati nei rendiconti separati per l'anno 2015, prevedendo un tasso di riduzione annuale dei costi pari a 0% per i successivi aggiornamenti del parametro nel corso del quarto periodo di regolazione;
 - in relazione alla revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, sia opportuno:
 - rinviare a uno specifico approfondimento l'ipotesi di modifica delle modalità di riconoscimento dei costi prospettata nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, che prevede l'individuazione di un riconoscimento unitario per verifica effettuata, orientato a criteri di incentivo all'efficienza, in luogo dell'attuale meccanismo che prevede un riconoscimento unitario per punto di riconsegna equipaggiato con *smart meter* di classe superiore a G6;
 - prevedere che nell'ambito degli approfondimenti siano anche accertati il numero di verifiche effettivamente svolte a partire dal 2014 e i relativi costi;
 - prevedere che tali approfondimenti siano completati in tempo utile per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive relative al 2017, prevista entro il 28 febbraio 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

RTDG;

- dare mandato al Direttore delle Direzione Infrastrutture per i seguiti di competenza;
- nelle more degli approfondimenti, in relazione alle evidenze sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese come risultano dai rendiconti annuali separati trasmessi all'Autorità, ridurre, in via provvisoria, il valore unitario della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ da 60 euro per punto di riconsegna a 50 euro per punto di riconsegna;
- in relazione alla determinazione delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori sia opportuno:
 - sulla base di quanto emerso nell'ambito della consultazione, svolgere opportuni approfondimenti con le imprese anche al fine di valutare come la dimensione dell'impresa possa influire sul livello dei costi del servizio, in particolare per le imprese che optino per soluzioni *buy*;
 - prevedere che gli approfondimenti si concludano entro il 2017, al fine di superare l'attuale regime di riconoscimento dei costi a consuntivo già in relazione ai costi sostenuti nel 2018;
 - prevedere che tali approfondimenti siano finalizzati all'introduzione di criteri di riconoscimento dei costi basati su logiche *output based*, guidati dal perseguimento dell'efficienza, fermo restando il rispetto del principio di neutralità rispetto a scelte *make or buy* e tra soluzioni tecnologiche (soluzioni con o senza concentratore);
 - dare mandato al Direttore delle Direzione Infrastrutture per i seguiti di competenza;
 - nelle more della conclusione degli approfondimenti di cui ai precedenti alinea, prevedere che i costi sostenuti fino all'anno 2017 siano riconosciuti a consuntivo, introducendo in ogni caso un tetto ai riconoscimenti tariffari per i costi sostenuti nel 2017, definito sulla base del livello medio unitario dei costi delle imprese che hanno adottato soluzioni *buy* e dimensionato in funzione del numero di punti di riconsegna effettivamente equipaggiati con *smart meter*;
 - in relazione a quanto indicato al precedente alinea, prevedere che, al fine del riconoscimento dei costi, le imprese che abbiano adottato soluzioni *buy* debbano presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione alla definizione dei costi *standard*, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, da applicare per il riconoscimento degli investimenti realizzati a partire dal 2017, relativi a gruppi di misura elettronici delle classi G4 e G6, anche in relazione a quanto emerso dalla consultazione, sia opportuno fissare i costi *standard* per i misuratori di classe G4 e G6 al limite superiore dell'intervallo individuato nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, pari rispettivamente a 135 euro/gdm per i misuratori di classe G4 e a 170 euro/gdm per i misuratori di classe G6;

- in relazione alla definizione dei costi *standard*, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, da applicare per il riconoscimento degli investimenti realizzati nel 2017, relativi a gruppi di misura elettronici delle classi superiori a G6, sia opportuno confermare i livelli già fissati per l'anno 2014;
- sia opportuno aggiornare per gli anni 2015 e seguenti i valori unitari della penale per mancata installazione dei gruppi di misura di cui alla Tabella 9 della RTDG.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno aggiornare la RTDG in relazione alle modifiche individuate nei precedenti punti del presente provvedimento, senza innovare le altre disposizioni approvate con le precedenti deliberazioni, e adeguare i riferimenti normativi nella medesima RTDG, procedendo all'approvazione della nuova versione della Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", per il periodo dall'1 gennaio 2017.

RITENUTO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi per la messa in servizio di gruppi di misura di classe G4 e G6 per l'anno 2016, sia opportuno:
 - confermare l'orientamento espresso in consultazione che prevede che per il 2016 gli investimenti siano valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, con un tetto pari al 150% del costo *standard*, in continuità con quanto applicato nel 2015;
 - non dare seguito all'opzione proposta da alcuni soggetti in sede di consultazione relativamente alla *early adoption* in via opzionale dei meccanismi di riconoscimento fondati sul costo *standard* e sullo *sharing* dei differenziali di costo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno prevedere che vengano effettuati i necessari approfondimenti in materia di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, eventualmente anche attraverso un processo di consultazione, valutando la possibilità di introdurre, nel caso le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa e abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti, un riconoscimento di tali costi secondo criteri orientati all'efficienza

DELIBERA

1. di approvare la nuova versione della Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)” allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per il periodo dall’1 gennaio 2017;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità di svolgere i necessari approfondimenti, da concludersi entro il 30 novembre 2017, in relazione alla determinazione delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$ a copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori;
3. di prevedere che, nelle more della conclusione degli approfondimenti di cui al precedente articolo 2, i costi operativi e di capitale sostenuti fino all’anno 2017 siano riconosciuti a consuntivo, prevedendo in ogni caso un tetto ai riconoscimenti tariffari per i costi sostenuti nel 2017 pari a 5,74 euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*;
4. di prevedere che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che abbiano adottato soluzioni *buy* debbano presentare specifiche istanze all’Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità di svolgere i necessari approfondimenti, da concludersi entro il 30 novembre 2017, in relazione alla revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ e alle relative modalità di applicazione;
6. di prevedere, in relazione al riconoscimento dei costi per la messa in servizio di gruppi di misura di classe G4 e G6, che per il 2016 gli investimenti siano valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, con un tetto pari al 150% del costo *standard*, in continuità con quanto applicato nel 2015;
7. sia opportuno prevedere che vengano effettuati i necessari approfondimenti in materia di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, eventualmente anche attraverso un processo di consultazione, valutando la possibilità di introdurre, nel caso le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa e abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti, un riconoscimento di tali costi secondo criteri orientati all’efficienza;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni